

Ordinanza sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane

del 4 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 89 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD),
ordina:

Art. 1 Principio

¹ L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) non riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell'ambito della sua attività ordinaria.

² L'Amministrazione delle dogane riscuote gli emolumenti menzionati nell'appendice per le sue decisioni e prestazioni particolari.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Mancato versamento dell'anticipo

Se non si versa l'anticipo o la garanzia richiesta in virtù dell'articolo 10 OgeEm³, l'Amministrazione delle dogane non fornisce alcuna prestazione.

Art. 4 Emolumenti forfetari

D'intesa con il contribuente, le direzioni di circondario possono riscuotere un emolumento forfetario per operazioni ufficiali dello stesso genere che si ripetono.

Art. 5 Casi particolari

Gli uffici doganali possono rinunciare per motivi validi alla riscossione totale o parziale di emolumenti, se la Direzione generale delle dogane vi acconsente.

RS 631.035

¹ RS 631.0; RU 2007 1411

² RS 172.041.1

³ RS 172.041.1

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 22 agosto 1984⁴ sulle tasse dell'Amministrazione delle dogane è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RU 1984 960, 2003 1126

Tariffa degli emolumenti

Cifra	Tassa
1	Emolumenti calcolati secondo la tariffa oraria
1.1	Un emolumento è riscosso per:
	<ul style="list-style-type: none"> – operazioni ufficiali fuori dell'area ufficiale, – scorte doganali, sorveglianze e controlli, – la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni, – rettificazioni e annullamenti, anche nelle procedure con il sistema e-dec Importazione (e-dec) o con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), – analisi chimico-tecniche, – trattazione di domande d'intervento dell'Amministrazione delle dogane in materia di proprietà intellettuale,
	per ogni impiegato e per quarto d'ora:
	a. durante l'orario d'apertura degli uffici fr. 22.–
	b. fuori dell'orario d'apertura degli uffici fr. 27.–
	La frazione di un quarto d'ora conta come un quarto d'ora intero.
1.2	Un emolumento ridotto è riscosso per:
1.21	la sorveglianza o la scorta simultanea di diversi invii, l'insieme dell'invio, per ogni impiegato e per quarto d'ora:
	a. durante l'orario d'apertura degli uffici fr. 22.–
	b. fuori dell'orario d'apertura degli uffici fr. 27.–
1.22	il controllo, fuori dell'area ufficiale, di bestiame da pascolo al confine per ogni impiegato e per quarto d'ora:
	a. durante l'orario d'apertura degli uffici fr. 11.–
	b. fuori dell'orario d'apertura degli uffici fr. 13.50
1.23	l'apposizione da parte della dogana di piombi o di contrasegni doganali, intesi a garantire la sicurezza doganale o l'identità dei prodotti, allorché la loro quantità è di oltre 20 pezzi per invio, per ogni impiegato e per quarto d'ora:
	a. durante l'orario d'apertura degli uffici fr. 11.–
	b. fuori dell'orario d'apertura degli uffici fr. 13.50
1.3	Non è riscosso alcun emolumento:
1.31	per operazioni ufficiali necessarie a cagione di un errore dell'Amministrazione delle dogane;
1.32	nella procedura doganale con e-dec per:
1.321	per correzioni di dichiarazioni doganali effettuate prima dell'esame formale delle dichiarazioni doganali selezionate (bloccate o libere/con);

Cifra	Tassa	
1.322	per la trasformazione, dopo la scadenza, di imposizioni provvisorie in imposizioni definitive appurate automaticamente dal sistema e-dec;	
1.33	per l'imposizione nella procedura doganale d'esportazione e di transito NCTS;	
1.331	per l'annullamento di annunci di transito che sono trattati automaticamente nel sistema NCTS,	
1.332	per correzioni e annullamenti effettuati prima della stesura della decisione d'imposizione all'esportazione,	
1.333	per correzioni effettuate su ordine dell'ufficio doganale,	
1.334	per il trattamento di tutte le liste internazionali e della lista nazionale di casi in sospeso « <i>Entrate in transito non liqui-date</i> »;	
1.34	per visite fuori dell'area ufficiale, controlli aziendali e controlli presso speditori/destinatari autorizzati o in depositi doganali aperti su ordine dell'ufficio doganale;	
1.35	per l'imposizione durante gli orari d'apertura degli uffici doganali d'esposizione;	
1.36	per l'apposizione da parte della dogana di piombi e di contrassegni doganali, secondo la cifra 1.23 (al massimo 20 pezzi per invio);	
1.37	nel traffico ferroviario, sempre che non si debba impiegare del personale dell'AFD: – per l'accettazione di treni, – per il controllo di treni, – per il controllo di caricamenti;	
1.38	nel traffico aereo: per operazioni ufficiali in correlazione diretta: – con la riparazione di aeromobili in servizio;	
1.39	per analisi chimico-tecniche ordinate dall'Amministrazione delle dogane.	
2	Imposizione fuori dell'orario d'apertura degli uffici doganali: per imposizione	
2.1	Un emolumento è riscosso per: l'imposizione fuori dell'orario d'apertura degli uffici doganali	fr. 30.– per imposizione
2.2	Nessun emolumento è riscosso:	
2.21	per le merci nel traffico turistico e di corriere diplomatico o consolare;	
2.22	per il traffico attraverso brevi tratti di territorio svizzero o estero;	
2.23	per il transito diretto nel traffico ferroviario e per via d'acqua;	
2.24	per il transito internazionale con libretti A.T.A.;	
2.25	per l'importazione e l'esportazione di giornali e riviste;	
2.26	per l'attestazione di passaggi del confine su documenti d'ammissione temporanea rilasciati per diversi passaggi;	

Cifra		Tassa
2.27	nel traffico ferroviario e per via d'acqua, sempre che non si debba impiegare del personale:	
2.271	per treni e natanti speciali con passeggeri,	
2.272	per merci soggette a rapido deterioramento;	
2.28	nel traffico aereo:	
2.281	per aeromobili militari, aeromobili al servizio dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, aeromobili di Governi stranieri dell'ONU e delle sue organizzazioni, in missione ufficiale,	
2.282	nel traffico di linea: per gli aeromobili e il bagaglio dei passeggeri,	
2.283	nel traffico fuori linea: per gli aeromobili e per il bagaglio dei passeggeri, sempre che non si debba impiegare del personale,	
2.284	per il transito in caso di chiusura momentanea di un aeroporto,	
2.285	per merci soggette a rapido deterioramento;	
2.29	nel traffico della zona di frontiera e nel traffico delle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex.	
3	Uso di bilance, gru e altri congegni appartenenti all'Amministrazione delle dogane	
3.1	Un emolumento è riscosso per:	
3.11	pesature su bilance a ponte e bilance pesaruote	fr. 30.– per pesatura
3.12	pesature su altre bilance	fr. 2.–; per 100 kg o frazione di essi al massimo fr. 25.– per invio
3.13	l'uso di gru e altri congegni	fr. 5.– per 100 kg o frazione di essi al massimo fr. 50.– per invio
3.14	l'uso di un carrello elevatore da parte del contribuente	fr. 10.– per ¼ d'ora al minimo fr. 10.–
3.2	Nessun emolumento è riscosso per:	
3.21	tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote;	
3.22	pesature/tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote, per verificazioni del peso ordinate dalla dogana o dalla polizia, sempre che il peso accertato non sia contestato;	
3.23	pesature su bilance site in magazzini o su rampe: <ul style="list-style-type: none"> – effettuate dal contribuente, a suo rischio e pericolo (senza accertamento da parte della dogana), – nel traffico con imprese pubbliche di trasporto, – per pesature di controllo, allorquando la differenza di peso non supera il 3 per cento del peso annunciato, – nel regime di transito nazionale o d'ammissione temporanea, – per merci nel traffico turistico e nel traffico di confine; 	

Cifra		Tassa
3.24	l'uso di gru e simili: – all'atto della presentazione in dogana, – per ordine dell'ufficio doganale.	
4	Uso di locali e aree ufficiali dell'Amministrazione delle dogane in vista del deposito di merci o per la sosta di veicoli	
4.1	Un emolumento è riscosso per:	
4.11	il deposito di merci, per 100 kg o frazione di essi, per giorno	fr. 2.–, al minimo, fr. 7.–
4.12	la sosta di veicoli carichi o vuoti per giorno e per veicolo o convoglio d'un peso totale: a. sino a 3,5 t b. di più di 3,5 t	fr. 25.– fr. 50.–
4.13	il trasbordo di merci da un veicolo all'altro, per 100 kg o frazione di essi	fr. 2.–, al minimo, fr. 7.–
4.2	Nessun emolumento è riscosso per:	
4.21	veicoli e convogli sull'area d'attesa dell'ufficio doganale prima della dichiarazione sommaria;	
4.22	veicoli e convogli asportati dalle aree ufficiali il giorno successivo a quello della presentazione in dogana;	
4.23	merci, nonché per veicoli e convogli, fintanto che non possono essere asportati a cagione di una visita o di altri provvedimenti ordinati dall'ufficio doganale;	
4.24	merci scaricate sulla rampa o nel magazzino doganale ai fini dell'imposizione secondo il peso netto, di un esame, di un prelevamento di campioni o di una pesatura e successivamente ricaricate sullo stesso veicolo;	
4.25	merci alle quali la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione rinuncia;	
4.26	merci del traffico turistico lasciate in custodia della dogana;	
4.27	merci sequestrate, sempre che non siano trattenute nell'ambito della collaborazione dell'AFD, in virtù della legislazione applicabile in materia di proprietà intellettuale.	
5	Rilascio di autorizzazioni e proroghe di termini	
5.1	Un emolumento è riscosso per:	
5.11	il rilascio di autorizzazioni: secondo le circostanze, l'importanza e il tempo investito	da fr. 20.– a fr. 1000.–
5.12	la proroga di termini	fr. 30.– per proroga
5.2	Un emolumento ridotto è riscosso per:	
5.21	autorizzazioni rilasciate per l'impiego, su territorio doganale svizzero, di un veicolo a motore o di un natante che non è in libera pratica	fr. 25.–
5.22	autorizzazioni rilasciate per il passaggio del confine con cavalli nel terreno interstiziale (mod. 13.01)	fr. 10.–
5.23	la proroga di termini di dichiarazione	fr. 10.–

Cifra	Tassa	
5.3	Nessun emolumento è riscosso:	
5.31	nell'ambito dell'ammissione temporanea: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali e dalle direzioni di circondario;	
5.32	nel traffico di perfezionamento attivo o passivo: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali;	
5.33	per autorizzazioni di passaggio del confine nel terreno interstiziale: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 424 628 448">– nel traffico della zona di frontiera, <li data-bbox="309 448 617 472">– nel traffico di pascolo al confine, <li data-bbox="309 472 611 496">– per singoli passaggi del confine; 	
5.34	per la proroga di termini:	
5.341	– per merci del traffico turistico e i certificati d'annotazione per cavalli (mod. 13.01),	
5.342	– per invii destinati al corpo diplomatico,	
5.343	– allorquando il termine di dichiarazione non ha potuto essere osservato a causa di un errore di un'impresa pubblica di trasporto;	
5.35	per la concessione di termini suppletivi giusta gli articoli 52 e 53 della legge federale del 20 dicembre 1968 ⁵ sulla procedura amministrativa nonché gli articoli 61 e 68 della legge federale del 22 marzo 1974 ⁶ sul diritto penale amministrativo.	
6	Fideiussioni	
6.1	Un emolumento è riscosso per: l'accettazione di fideiussioni	fr. 30.– per fideiussione
6.2	Un emolumento ridotto è riscosso per:	fr. 10.– per certificato
la stesura, la sostituzione o il rinnovo di certificati relativi alla fideiussione nel transito comune		
6.3	Nessun emolumento è riscosso per:	
6.31	l'accettazione di fideiussioni isolate;	
6.32	l'accettazione di atti costitutivi della fideiussione nella procedura del transito comune;	
6.33	l'accettazione di fideiussioni concernenti l'imposta sugli oli minerali.	
7	Merci fruenti di un'agevolazione doganale secondo il loro impiego e di un'agevolazione fiscale in materia di imposizione degli oli minerali	
7.1	Un emolumento è riscosso per:	
7.11	il controllo all'atto delle imposizioni effettuate in base a un impegno circa l'uso	fr. –.15 per 100 kg peso lordo, ma almeno fr. 7.– per invio

⁵ RS 172.021

⁶ RS 313.0

Cifra		Tassa
7.12	l'accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare in virtù della legislazione sull'imposizione degli oli minerali	fr. 100.–
7.2	Nessun emolumento è riscosso per:	
7.21	merci fruenti di un'agevolazione doganale che sono imposte in base alla designazione dell'impiego nella dichiarazione doganale d'importazione;	
7.22	merci fruenti di un'agevolazione doganale e per le quali la riscossione di un emolumento risulterebbe sproporzionata;	
7.23	l'accettazione di una dichiarazione di garanzia per l'olio da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori di impianti d'accoppiamento calore-forza;	
7.24	l'accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare per il gas naturale destinato alla propulsione di turbine a gas, motori a gas di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d'accoppiamento calore-forza.	
8	Restituzioni	
8.1	Un emolumento è riscosso per:	
8.11	restituzioni effettuate in base alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali	5 % dell'importo da restituire al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.–
8.12	restituzioni effettuate nell'ambito del traffico di perfezionamento attivo secondo la procedura speciale per la lavorazione di prodotti e di materie prime agricole	5 % dell'importo da restituire al minimo fr. 30.– al massimo fr. 1000.–
8.13	altre restituzioni	5 % dell'importo da restituire o dell'importo da cui è sgravata la fidejussione al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.–
8.2	Un emolumento ridotto è riscosso:	
8.21	per le restituzioni sui carburanti impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura, nell'estrazione della pietra naturale o nella pesca professionale	3 % dell'importo da restituire al minimo fr. 25.– al massimo fr. 500.–
8.22	nel traffico postale, in caso di riesportazione di prodotti lasciati in custodia della Posta o dell'impresa concessionaria, per la restituzione di tributi d'entrata addebitati sul conto PCD (procedura accentrata di conteggio dell'AFD), della Posta o dell'impresa concessionaria	fr. 1.– per invio, al minimo ½ ora per domanda (mod. 25.74)

Cifra	Tassa	
8.23	per l'ammissione posticipata in franchigia di masserizie di trasloco, di corredi nuziali e di oggetti ereditati	5 % dell'importo da restituire, al minimo fr. 25.– al massimo fr. 150.–
8.3	Nessun emolumento è riscosso:	
8.31	in caso di restituzioni di imposizioni nel traffico turistico e in quello di confine;	
8.32	in caso di restituzioni o di sgravi della fideiussione: <ul style="list-style-type: none"> – in seguito all'appuramento regolare di documenti di transito nazionale o di documenti d'ammissione temporanea, – in seguito alla sostituzione di documenti d'ammissione temporanea con i moduli 15.30, 15.40 o 15.52, – in seguito all'ammissione in franchigia di veicoli a motore per invalidi; 	
8.33	in caso di allibramenti/conteggi:	
8.331	di tributi garantiti nel regime di transito nazionale o nel regime di ammissione temporanea,	
8.332	nel regime di transito nazionale, allorquando i tributi garantiti non sono allibrati/conteggiati ma si procede all'imposizione definitiva secondo la voce o il gruppo di tariffa entrante in considerazione nel caso specifico,	
8.333	di tributi garantiti per merci imposte provvisoriamente allorquando l'imposizione provvisoria è espressamente prescritta o è stata effettuata a causa dell'IVA;	
8.34	trattandosi di restituzioni risultanti da errori commessi dall'Amministrazione delle dogane;	
8.35	trattandosi di condono di tributi secondo l'articolo 86 della legge sulle dogane (LD);	
8.36	trattandosi di restituzioni dell'imposta sugli autoveicoli in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996 ⁷ sull'imposizione degli autoveicoli (incluse le restituzioni in caso di riduzione posticipata della controprestazione) e di restituzioni di tale imposta riscossa all'atto della reimportazione (merci indigene di ritorno);	
8.37	in caso di restituzioni e condoni dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> – vincolati a una modifica della controprestazione secondo l'articolo 76 capoverso 2 della legge federale del 2 settembre 1998⁸ concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), – vincolati all'adeguamento dell'imposta riscossa sulle forniture di restituzione, – in seguito alla stima troppo alta della base di calcolo dell'imposta effettuata dall'Amministrazione delle dogane, 	

⁷ RS 641.51

⁸ RS 641.20

Cifra		Tassa
	<ul style="list-style-type: none"> – vincolati a beni di ritorno di origine svizzera secondo l'articolo 74 capoverso 1 cifra 8 LIVA, – vincolati a condono dell'imposta secondo l'articolo 84 LIVA; 	
8.38	<p>in caso di restituzioni dell'imposta sugli oli minerali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vincolate al recupero di vapori di idrocarburi in depositi autorizzati o alla reimmissione di merci in un deposito autorizzato secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM), sempre che il computo avvenga con la dichiarazione fiscale periodica, – vincolate a condoni dell'imposta secondo l'articolo 26 LIOM, – vincolate alla rettificazione posticipata di una dichiarazione fiscale periodica, – vincolate alla trasformazione di un deposito di scorte obbligatorie in un deposito autorizzato, – vincolate ad un risciacquo con carburante imposto. 	
9	Attestazioni, autenticazioni, duplicati, fotocopie e fotografie	
9.1	Un emolumento è riscosso per:	
9.11	la stesura di certificati d'ammissione (riconoscimento di chiusure) concernente veicoli e contenitori	fr. 40.– per certificato
9.12	la stesura e l'autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all'atto dell'imposizione	fr. 20.– per mod.
9.13	la stesura immediata, all'atto dell'uscita dalla Svizzera, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni	fr. 10.– per prova
9.14	la stesura di altre attestazioni e autenticazioni	fr. 25.– per documento
9.15	la stesura di duplicati e di documenti sostitutivi di decisioni d'imposizione, d'autorizzazioni per il traffico di perfezionamento nonché dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15; dichiarazione di imposizione all'esportazione	fr. 30.– per documento
9.16	fotografie	fr. 5.– per fotografia
9.17	fotocopie, al pezzo	fr. –.50 per fotocopia
9.2	Un emolumento ridotto è riscosso per:	
9.21	la (sola) autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all'atto dell'imposizione	fr. 7.–
9.22	l'autenticazione del modulo 13.20 A, all'atto dell'imposizione se il numero di matricola è timbrato dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o se quest'ultima è autorizzata ad autenticare personalmente i moduli	fr. 5.–
9.23	duplicati del modulo 13.20 A, conformemente alla cifra 9.22	fr. 10.–

⁹ RS 641.61

Cifra		Tassa
9.24	la ripartizione di decisioni d'imposizione	fr. 10.– per la nuova decisione d'imposizione
9.25	le attestazioni di scarichi su moduli non ufficiali	fr. 10.–
9.3	Nessun emolumento è riscosso per:	
9.31	duplicati di dichiarazioni allestite al momento dell'imposizione;	
9.32	duplicati di decisioni d'imposizione smarriti a causa di un errore delle imprese pubbliche di trasporto;	
9.33	le attestazioni, autenticazioni nonché per i duplicati o la riproduzione di documenti allestiti per autorità svizzere o estere;	
9.34	attestazioni d'imposizione UE nell'ambito della prima trasmissione via e-dec Importazione.	
10	Applicazione di accordi internazionali	
10.1	Convenzione del 20 maggio 1987¹⁰ relativa ad un regime comune di transito	
10.11	Un emolumento è riscosso per:	
10.111	l'autenticazione posticipata di documenti T2L;	fr. 30.–
10.112	l'autenticazione di duplicati di: – documenti di accompagnamento nel NCTS, – documenti T2L, – liste di carico, – ricevute, – documenti di accompagnamento a titolo di duplicato (stampa + timbro dell'ufficio doganale);	fr. 25.– per documento
10.113	la ripartizione di documenti d'accompagnamento nel NCTS e di documenti T2L	fr. 10.– per ogni nuovo documento
10.114	lo scarico posticipato di documenti T in caso d'inosservanza della procedura o del termine	emolumento secondo la cifra 1
10.2	Convenzione A.T.A. del 6 dicembre 1961¹¹; Convenzione del 26 giugno 1990¹² relativa all'ammissione temporanea	
10.21	Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A. dei tributi d'entrata	5 % dei tributi d'entrata al minimo fr. 20.– al massimo fr. 100.–
10.3	Accordi di libero scambio: ordinanza del 28 maggio 1997¹³ sull'approntamento delle prove d'origine	
10.31	Un emolumento è riscosso per:	
10.311	l'esame preliminare dei certificati di circolazione delle merci (CCM),	fr. 40.–

¹⁰ RS 0.631.242.04

¹¹ RS 0.631.244.57

¹² RS 0.631.24

¹³ RS 632.411.3

Cifra		Tassa
10.312	l'esame posticipato, se la prova d'origine non è in ordine	emolumento secondo la cifra 1 al minimo fr. 40.–
10.313	il rilascio posticipato di CCM	fr. 40.– per CCM
10.314	la ripartizione di CCM	fr. 25.– per ogni nuovo CCM
10.315	il rilascio di duplicati di CCM	fr. 25.– per duplicato
10.4	Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza del 17 aprile 1996¹⁴ sulle regole d'origine	
10.41	Un emolumento è riscosso per:	
10.411	il rilascio posticipato di CO	fr. 40.– per CO
10.412	la ripartizione di CO	fr. 25.– per ogni nuovo mod.
10.413	il rilascio di duplicati	fr. 25.– per duplicato
11	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP)	
11.1	Un emolumento è riscosso per:	
11.11	la stesura:	
	– (immediata) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, certificato TTPCP) all'uscita dalla Svizzera	fr. 10.– per prova
	– di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TTPCP nonché per la sostituzione o la stesura di carte chip suppletorie	fr. 20.– per documento o carta chip
	– di sollecitazioni in caso di superamento del termine di dichiarazione o inosservanza del termine di pagamento	fr. 20.– per sollecitazione
11.12	la stesura:	
	– di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TFTP	fr. 20.– per documento
	– di sollecitazioni in caso di inosservanza del termine di pagamento	fr. 20.– per sollecitazione
11.2	PePer altre attività connesse alla riscossione della TTPCP o della TFTP:	
	– accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP o PCD	emolumento secondo la cifra 6
	– restituzioni ordinarie	emolumento secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34
11.3	Nessun emolumento è riscosso:	
11.31	TTPCP:	
	– per l'annullamento del documento del terminale di trattamento all'entrata,	
	– per la concessione di autorizzazioni straordinarie per l'utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente,	

¹⁴ RS 946.39

Cifra	Tassa
	<ul style="list-style-type: none">- per l'attestazione di passaggi del confine trattandosi di veicoli con libretto di bordo e TAG,- per l'attestazione di una modifica del peso TTPCP in un'area controllata,- per la prima consegna di carte chip e per la loro sostituzione per motivi dovuti al sistema e fissati dall'Amministrazione delle dogane;- per le restituzioni in correlazione con corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) o per trasporti di legname greggio.
11.32	TFTP: <ul style="list-style-type: none">- per le restituzioni in correlazione con corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) o per trasporti di legname greggio,- per le restituzioni della TFTP per le corse all'estero.
